

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-726 del 22/03/2016
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. Ditta HERAMBIENTE S.p.A. Modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n°13 del 28/01/2009 e s.m., per l'installazione sita in Coriano (RN), via Raibano n°32, rientrante fra le attività di Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento o in impianti di coincenerimento dei rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 3 Mg all'ora (punto 5.2 lettera a) All. VIII - parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-744 del 22/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RIMINI
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue MARZO 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RIMINI, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. Ditta HERAMBIENTE S.p.A.

Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n°13 del 28/01/2009 e s.m., per l’installazione sita in Coriano (RN), via Raibano n°32, rientrante fra le attività di “Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento o in impianti di coincenerimento dei rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 3 Mg all’ora” (punto 5.2 lettera a) All. VIII - parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

IL DIRIGENTE

VISTE le direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.Lgs. 4 Marzo 2014, n°46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n°152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare gli articoli: n. 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n. 29-quarter “Procedure per il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale”, n. 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n°152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 208 comma 2, ai sensi del quale, per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, del medesimo D.Lgs. 152/2006, l’AIA sostituisce l’Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

VISTA, inoltre, la Delibera di G.R. n°497 del 23/04/2012, che individua gli indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA e per le modalità di gestione telematica;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/2005”;
- la Delibera di G.R. n°1913 del 17/11/2008 e s.m.i. che recepisce il tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo

n°59/2005 successivamente modificata ed integrata dalle Delibere di G.R. n°155 del 16/02/2009 e n°812 del 08/06/2009;

VISTE:

- la Legge n°56 del 07/04/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale n°13 del 30/07/2015, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n°56 del 07/04/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 16 della Legge Regionale n°13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AIA di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n°2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n°13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- la Delibera di G.R. n°2170 del 21/12/2015 recante le direttive per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della L.R. n°13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n°13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

RICHIAMATA l'A.I.A. rilasciata alla ditta Herambiente S.p.A. con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 13 del 28/01/2009 e s.m., relativa all'installazione sita in Coriano (RN), Via Raibano n. 32, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento o in impianti di coincenerimento dei rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 3 Mg all'ora" (punto 5.2 lettera a) all. VIII - parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

VISTA la domanda di modifica non sostanziale dell'AIA vigente presentata dalla ditta in oggetto in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 16/11/2015 (Prot. Herambiente S.p.A. n. 16083 - Prot. Portale n. 159269/2015), successivamente trasmessa alla Provincia di Rimini dal SUAP del Comune di Coriano in data 23/11/2015 (Prot. Provincia n. 38596/09.08.02 – Prot. SUAP n. 25354);

ACQUISITA agli atti l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria relative alla domanda di modifica dell'AIA n°13 del 28/01/2009 e s.m.;

DATO ATTO che le modifiche richieste dal gestore dell'impianto in oggetto riguardano:

- la rimozione dei vincoli di bacino infraprovinciali per i rifiuti urbani prodotti nell'ambito territoriale emiliano-romagnolo, mentre, per quanto riguarda i rifiuti urbani prodotti nel restante ambito nazionale, la richiesta di consentirne l'ammissione unicamente in forza di apposita e documentata richiesta in tal senso da parte delle competenti Autorità;

- la richiesta di modifica della Tab. n°43, relativa al punto D2.4.5, lettera d) dell'AIA vigente;

VISTA la nota trasmessa dalla Provincia di Rimini (Prot. n. 41124/09.08.02 del 15/12/2015) con cui, in riferimento alla domanda di modifica presentata dalla ditta in oggetto in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 16/11/2015 (Prot. HERAMBIENTE S.p.A. n. 16083 - Prot. Portale n. 159269/2015), sono stati richiesti:

- al Comune di Coriano, il parere di cui all'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006;
- all'ARPA, la valutazione della pratica stessa ed il parere di cui all'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che ARPA – Sezione Provinciale di Rimini, con nota acquisita agli atti della Provincia di Rimini in data 29/12/2015 (Prot. Provincia n. 42538/09.08.02 – Prot. ARPA n. PGRN/6255/2015 del 28/12/2015), ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di modifica della Tab. n. 43, relativa al punto D2.4.5, lettera d) del Provvedimento di AIA vigente, richiamata in premessa;

DATO ATTO che non è pervenuto il parere richiesto dalla Provincia di Rimini al Comune di Coriano (Prot. n. 41124/09.08.02 del 15/12/2015), parere comunque non obbligatorio;

VISTO l'art. 35, comma 3, della legge 164/2014;

VISTA la DGR n°103 del 03/02/2014, “Adozione della proposta di Piano Regionale di Gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006”;

VISTA la DGR n°1 del 08/01/2016, “Proposta all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

VISTA la DGR n°63 del 25/01/2016, “Specificazioni relative alla Deliberazione di Giunta n. 1 del 2016”;

VISTO l'articolo 11 della LR 20/2000 in merito all'efficacia dei Piani;

TENUTO CONTO di quanto stabilito al Cap. 9 della proposta di PRGR di cui alla suddetta DGR n. 1/2016;

DATO ATTO che la proposta di PRGR stabilisce un fabbisogno impiantistico per l'inceneritore di Coriano pari a 125.000 tonn./anno di rifiuti urbani e speciali di ambito regionale, comprensivo dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla Repubblica di San Marino, nell'ambito dell'Accordo tra RSM stessa e Regione Emilia-Romagna, sottoscritto in data 14 novembre 2011 (Par.9.4 della Relazione generale della proposta di PRGR);

DATO ATTO, inoltre, che la proposta di PRGR prevede (all'art. 14, comma 2, delle NTA) tra l'altro, che in caso di fermo impianto degli inceneritori di Ferrara, Forlì e Ravenna, fermo restando il quantitativo massimo stabilito dei rifiuti che l'impianto di Coriano è autorizzato a trattare, che rimane invariato, i rifiuti di detti impianti possono essere trattati presso lo stesso inceneritore di Coriano (RN);

TENUTO CONTO che, tra le disposizioni delle NTA della proposta di PRGR, che hanno valore di prescrizione e che, come sopra richiamato, sono entrate in vigore con l'approvazione della DGR n°1/2016, vi è quella di cui al comma 1 dell'art.14 delle suddette NTA, che richiama quanto stabilito dal Cap.9 della Relazione Generale del PRGR;

VISTO il comma 2 dell'art.17 delle NTA della proposta di PRGR, che prescrive che le autorizzazioni degli impianti di gestione dei rifiuti siano adeguate in conformità alle previsioni di Piano e devono essere coerenti con i fabbisogni complessivi di rifiuti previsti nel Piano che

devono essere trattati e conformi a quanto previsto dalla normativa statale, e quindi, per i termovalorizzatori, a saturazione del carico termico, in applicazione dell'art. 35 della Legge n.164/2014;

RITENUTO, pertanto, di dover adeguare sin da subito l'AIA n°13 del 28/01/2009 e s.m. riguardante l'inceneritore di Coriano (RN);

DATO ATTO, altresì, che a pag. 226 della Relazione Generale del PRGR è puntualizzato che il Piano individua per la provincia di Rimini un fabbisogno di trattamento soddisfatto dalla sola linea attualmente funzionante;

DATO ATTO che, come specificato a pag. 190 della Relazione Generale della proposta di PRGR, "il primo anno di effettiva pianificazione dei flussi da parte del PRGR risulta essere il 2016", pur indicando sin dall'annualità 2015 un fabbisogno impiantistico per l'impianto di Coriano (RN) pari a 125.000 tonn di rifiuti urbani e speciali di ambito regionale;

CONSIDERATO che la configurazione attuale dell'inceneritore di Coriano (RN) e l'AIA vigente sono basate su dati e valori di flusso di massa e di potenzialità parametrati su due linee, di cui in realtà solo una funzionante (ex linea 4), come da Tabelle 38 e 39 dell'Autorizzazione vigente;

VISTO il comma 3 dell'art. 13 delle NTA del PRGR: "Gli impianti di termovalorizzazione... sono soggetti alle disposizioni del presente Piano e le loro autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente sono al medesimo conformate";

DATO ATTO di quanto prescritto al comma 2 dell'art.6 delle stesse NTA del PRGR, che stabilisce che "le disposizioni prescrittive del Piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati..." e che "gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento degli atti amministrativi";

DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi di quanto stabilito dal punto 11 del dispositivo della DGR n°1/2016, le disposizioni in merito alla pianificazione di flussi dei rifiuti potranno essere modificate a seguito dell'approvazione definitiva del PRGR da parte dell'Assemblea legislativa;

ACQUISITI agli atti:

- il certificato del Casellario Giudiziale dell'Amministratore Delegato della ditta HERAMBIENTE S.p.a., Sig. Claudio Galli nato Rimini il 18/10/1950, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Brandolini Filippo nato Cervia (RA) il 20/01/1964, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Nicoli Vivian Kingfon nata a Toronto (Canada) il 28/02/1966 e dei consiglieri Sig. Venier Stefano nato a Udine il 03/04/1963, Sig. Barilli Roberto nato a Bologna il 19/12/1951, Sig. Tommasi di Vignano Tomaso nato a Brescia il 14/07/1947, Sig. Manara Stefano nato a Imola il 05/01/1968 e Sig. Cannizzo Lorenzo nato a Roma il 02/01/1979;
- l'iscrizione negli elenchi istituiti presso la Prefettura di Bologna (c.d. "white list") di cui all'art. 5-bis del D.L. n. 74 del 06/06/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01/08/2012 e s.m., attestante la non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, né gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84 e 91 a carico degli amministratori, sindaci, organi di controllo e degli altri soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che in data 15/02/2016 (Prot. n°PGRN/2016/981) ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ha trasmesso al Gestore della ditta Herambiente S.p.a. lo schema del provvedimento di modifica non sostanziale dell'AIA vigente;

DATO ATTO che la ditta in oggetto, con nota Prot. n. 3157 del 19/02/2016 (Prot. ARP AE n°PGRN/1165/2016 del 24/02/2016), ha richiesto una proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni allo schema del provvedimento di modifica non sostanziale dell'AIA vigente trasmesso in data 15/02/2016 ((Prot. ARP AE n°PGRN/2016/981);

PRESO ATTO che in data 01/03/2016 (Prot. ARP AE n°PGRN/2016/1402) sono pervenute dalla Herambiente S.p.a. osservazioni, giudicate parzialmente ammissibili, in merito allo schema del provvedimento di AIA trasmesso da ARP AE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini in data 15/02/2016 ((Prot. ARP AE n°PGRN/2016/981);

DATO ATTO che la ditta in oggetto ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo (Prot. ARP AE n°PGRN/2016/1924 del 22/03/2016 – Identificativo n°01131853140865)

CONSIDERATO che le modifiche richiamate in premessa rappresentano, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, comma 19, variante NON sostanziale al progetto approvato con Del. G.P. n. 105 del 13/05/2008 e s.m.;

DATO ATTO che le modifiche richieste, ai sensi della normativa vigente in materia di AIA, sono da considerarsi NON sostanziali;

RITENUTO di dover procedere all'aggiornamento dell'Allegato A sezione "*D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO*" del Provvedimento di AIA n. 13 del 28/01/2009 e s.m. e di rinviare le modifiche relative alle sezioni "*A SEZIONE INFORMATIVA*", "*B SEZIONE FINANZIARIA*" e "*C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE*" alla prima occasione utile, in caso di ulteriori modifiche agli impianti e/o in caso di rinnovo dell'AIA stessa;

VISTO la Determinazione del Direttore Generale di ARP AE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

DATO ATTO della regolarità, correttezza e conformità a legge del presente Provvedimento per le ragioni quali si evincono dalle argomentazioni e motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica;

DATO ATTO che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'agenzia;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento Ing. Fabio Rizzuto, P.O.Unità VIA-VAS-AIA-Energia-Rifiuti, e ritenuto di poter procedere con la modifica dell'AIA;

DISPONE

1. di modificare l'Allegato A paragrafo "*D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO*" del Provvedimento di AIA n°13 del 28/01/2009 e s.m., rilasciato dalla Provincia di Rimini e relativo all'installazione sita in Coriano (RN), Via Raibano n°32, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento o in impianti di coincenerimento dei rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 3 Mg all'ora" (punto 5.2 lettera a) all. VIII - parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), sostituendolo con l'Allegato A al presente Provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento n°13 del 28/01/2009 e s.m.;
3. di trasmettere, ai sensi dell'art.10, comma 6, della L.R. 21/2004 e s.m., il presente atto allo SUAP competente, affinché possa provvedere ad inoltrarne a sua volta copia alla ditta in oggetto ed al Comune interessato;
4. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n°33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n°190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
7. di individuare nella persona dell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento.

IL DIRIGENTE

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A: CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.